

Risposta n. 56/2024

OGGETTO: Sismabonus – requisiti – demolizione e ricostruzione – acquisto del solo box auto non pertinenziale – data di inizio dell'intervento edilizio – presentazione dell'asseverazione – remissione in bonis – cumulabilità con il bonus mobili – parziale inammissibilità dell'istanza

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

ALFA S.r.l. e la Signora BETA (di seguito, unitamente, gli "*Istanti*") presentano un'istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *a*), della legge 27 luglio 2000, n. 212, avente ad oggetto diversi quesiti in merito alla fattispecie concreta e personale che si descrive, più precisamente nel prosieguo.

Gli *Istanti* rappresentano che ALFA, un'impresa di costruzione e ristrutturazione immobiliare, ha acquistato da xxx, in data xxx, la proprietà di un complesso immobiliare (ricadente in zona classificata a rischio sismico "3") intraprendendo, nell'ambito della propria attività d'impresa, un progetto di ristrutturazione urbanistica (che ha ottenuto

parere favorevole condizionato della Commissione per il Paesaggio a seguito del quale è stata sottoscritta, in data xxx, una Convenzione urbanistica con l'ente preordinato al rilascio del permesso di costruire) che prevede: a) la totale demolizione degli immobili esistenti e loro pertinenze fino alla quota di pavimento del piano terra (esclusa la rimozione di quest'ultima); b) la bonifica bellica ed ambientale dell'area; c) la susseguente costruzione di un nuovo edificio composto da sei piani fuori terra più sottotetto non abitabile, un piano terra a pilotis e un piano interrato, oltre a "*superficie a verde intercluso destinata a giardino pubblico*".

In data xxx, gli *Istanti* hanno stipulato un contratto preliminare di compravendita di immobile da costruire avente ad oggetto un appartamento, due cantine, un'autorimessa e un posto moto facenti parte del nuovo fabbricato in corso di edificazione che sarà composto da n. appartamenti, n. autorimesse e n. posti moto, tutti autonomamente accatastati, oltre a dei locali di servizio e cantine.

I lavori di ricostruzione, iniziati il xxx, sono attualmente in corso.

In merito al descritto intervento (che comporterà una riduzione del rischio sismico pari a 2 o più classi), viene precisato che, alla data di presentazione dell'istanza, non è stata depositata l'asseverazione "Allegato B" di cui all'articolo 3, del decreto interministeriale 28 febbraio 2017, n. 58, prevista per poter usufruire della detrazione di cui all'articolo 16, comma 1-*septies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 (c.d. "*sismabonus acquisti*").

Al riguardo, gli *Istanti* fanno presente che per consolidata prassi (*cf.*, risoluzione n. 38/E del 3 luglio 2020 e le risposte alle istanze di interpello pubblicate *sub* nn. 195, 196, 214 e 281 del 2020), per interventi eseguiti in zona 2 e 3 le cui

procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, il "*sismabonus acquisti*" spetta anche qualora l'Allegato B non sia stato presentato contestualmente alla richiesta del titolo abitativo purché sia presentato entro la data di stipula del rogito.

Inoltre, dopo aver evidenziato che il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, ha previsto la possibilità di avvalersi della "*remissione in bonis*" in ordine all'obbligo di presentazione nei termini del menzionato Allegato B, gli *Istanti* richiamano l'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), che ha ammesso alla detrazione anche gli interventi per i quali a partire dal 1° gennaio 2017 sia stato rilasciato il titolo edilizio, indipendentemente dalla data di inizio della procedura autorizzatoria (come, peraltro, confermato successivamente dal parere del 9 agosto 2021 della Commissione consultiva per il monitoraggio dell'applicazione del decreto interministeriale 28 febbraio 2017, n. 58, e delle linee guide ad esso allegate, costituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici) sottolineando altresì che, come indicato nelle risposte alle istanze di interpello pubblicate *sub* nn. 749 e 775 del 2021, i chiarimenti forniti dai documenti di prassi, sono applicabili qualora le procedure autorizzatorie siano iniziate in una data antecedente al 1° gennaio 2017.

Ciò premesso, gli *Istanti*, fermo restando il rispetto di tutte le condizioni e di tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, formulano i seguenti quesiti.

1) Se il descritto intervento di ristrutturazione urbanistica soddisfi il requisito della "*demolizione e ricostruzione*" richiesto dall'articolo 16, comma 1-*septies*, del decreto-legge n. 63 del 2013, per fruire del "*sismabonus acquisti*", sebbene le opere di

demolizione e quelle di ricostruzione siano state formalmente assentite da due diversi titoli edilizi, ossia la SCIA del xxx ed il PDC del xxx (di seguito, "**Quesito 1**").

2) Se nel caso di acquisto della sola autorimessa e/o del solo posto moto, la Signora BETA, in qualità di futura acquirente, possa comunque beneficiare del "*sismabonus acquisti*" (di seguito, "**Quesito 2**").

3) Se sia corretto affermare che, nell'ambito della fattispecie in esame, le procedure autorizzatorie siano iniziate prima del 1° maggio 2019 (di seguito, "**Quesito 3**").

4) Se sia possibile fruire del "*sismabonus acquisti*" a condizione che l'Allegato B venga presentato entro la data di stipula del rogito definitivo di compravendita, senza necessità di ricorrere alla "*remissione in bonis*" di cui all'articolo 2-ter, comma 1, lettera c), del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11 (di seguito, "**Quesito 4**").

5) In subordine, nella denegata ipotesi in cui al precedente quesito venga data una risposta negativa, come avvalersi correttamente della "*remissione in bonis*" nella peculiare fattispecie del "*sismabonus acquisti*" in cui i beneficiari della detrazione sono molteplici (ovverosia i futuri acquirenti delle unità immobiliari del "nuovo" complesso immobiliare) e non coincidono con il committente dei lavori (di seguito, "**Quesito 5**").

Al riguardo, con specifico riferimento a tale quesito, viene chiesto di sapere:

5.a) chi sia il soggetto tenuto al versamento della sanzione dovuta per la "*remissione in bonis*" (di seguito, "**Quesito 5.a**");

5.b) se la sanzione, ove dovuta, debba essere versata una sola volta, oppure tante volte quante saranno i futuri rogiti (di seguito, "**Quesito 5.b**");

5.c) entro quale termine debba essere versata tale sanzione, se dovuta (di seguito, "**Quesito 5.c**");

5.d) quale documentazione debba essere consegnata da ALFA alla Signora BETA (di seguito, "**Quesito 5.d**").

6) Se la Signora BETA, in qualità di promissaria acquirente che beneficerà del "*sismabonus acquisti*", possa fruire anche della detrazione di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (c.d. "*bonus mobili*"), convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nonostante l'intervento edilizio in esame sia definito come una "*nuova costruzione*" e, conseguentemente se, ai soli fini della fruizione di quest'ultima agevolazione fiscale, occorra tenere ben distinti gli interventi di "*ristrutturazione edilizia*" da quelli di "*nuova costruzione*" (di seguito, "**Quesito 6**").

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Con riferimento al **Quesito 1**, gli *Istanti* ritengono che il descritto intervento di ristrutturazione urbanistica soddisfi il requisito della "*demolizione e ricostruzione*" richiesto dal comma 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, in quanto, in primo luogo, la "scomposizione" delle fasi di demolizione e di ricostruzione in due distinti titoli abilitativi non può mutare la natura unitaria dell'intervento edilizio. Né, d'altronde, ALFA avrebbe potuto fare altrimenti considerato che la demolizione è stata propedeutica alle necessarie e obbligatorie opere di bonifica e che il rilascio del PDC e l'avvio dei lavori di ricostruzione erano subordinati alla positiva conclusione delle opere di bonifica, come previsto dalla Convenzione urbanistica.

In secondo luogo, osservano che il medesimo comma 1-*septies* nulla dispone in merito alla necessità che gli interventi edilizi siano assentiti da un unico titolo autorizzativo né, oltremodo, si rinvergono delle indicazioni contrarie nella prassi.

In terzo luogo, richiamano la risposta a istanza di interpello pubblicata sub n. 82 del 2021 in cui la Scrivente ha riconosciuto la spettanza del "*sismabonus acquisti*" anche quando la demolizione viene eseguita congiuntamente da due imprese che, successivamente, provvedono a frazionare in due parti l'area su cui il fabbricato insisteva, ad acquisire la proprietà esclusiva di un'area ciascuna e a realizzare separatamente due nuovi fabbricati (dovendosi ritenere, sebbene non emerga esplicitamente dal citato documento, che anche in tal caso siano state presentate più pratiche edilizie).

Relativamente al **Quesito 2**, gli *Istanti*, richiamando la risposta a istanza di interpello pubblicata *sub* n. 556 del 2021, sono dell'avviso che la Signora BETA, in qualità di futuro acquirente, possa beneficiare del "*sismabonus acquisti*" anche qualora l'autorimessa o il posto moto sia venduto singolarmente, senza che la medesima acquisti una delle unità abitative, nemmeno con separato atto di compravendita, di modo che l'autorimessa o il posto moto sia un'unità immobiliare "autonoma" e non "pertinenziale" ad alcuna unità abitativa.

In merito al **Quesito 3**, gli *Istanti*, richiamando le risposte alle istanze di interpello pubblicate *sub* n. 93 del 2020 e n. 365 del 2021, ritengono che sia corretto affermare che, nell'ambito della fattispecie in esame, le procedure autorizzatorie siano iniziate prima del 1° maggio 2019 dovendo considerare quale data di inizio delle procedure autorizzatorie il xxx, ossia la data di stipula della Convenzione urbanistica con l'ente preposto.

Per ciò che concerne il **Quesito 4**, gli *Istanti* sono dell'avviso che la Signora BETA, in quanto promissaria acquirente (nonché gli altri futuri acquirenti delle unità immobiliari dell'edificando fabbricato), potrà fruire del "*sismabonus acquisti*" a condizione che l'Allegato B venga presentato entro la data di stipula del rogito definitivo di compravendita, senza che sia necessario ricorrere alla "remissione *in bonis*" di cui al richiamato articolo 2-ter, comma 1, lettera c), del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11.

In merito al **Quesito 5**, ossia su come avvalersi della "remissione *in bonis*" nella fattispecie del "*sismabonus acquisti*" in cui i beneficiari della detrazione sono molteplici (ovvero tutti i futuri acquirenti delle unità immobiliari del nuovo complesso) e non coincidono con il committente dei lavori, gli *Istanti* ritengono che il soggetto tenuto al versamento della sanzione dovuta per la "remissione *in bonis*" sia ALFA, considerato che l'articolo 3, del decreto interministeriale 28 febbraio 2017, n. 58, richiama "il committente" (e non, ad esempio, il beneficiario della detrazione) e tenuto conto, altresì, che il professionista tenuto alla redazione dell'asseverazione "Allegato B" è incaricato dalla medesima ALFA (**Quesito 5.a**).

Peraltro, atteso che la mancata presentazione dell'Allegato B nei termini di legge è una sola, gli *Istanti* ritengono che la sanzione di 250 euro vada versata da ALFA soltanto una sola volta (**Quesito 5.b**) prima della stipula del primo rogito di compravendita avente ad oggetto una delle unità immobiliari del nuovo complesso. Invece, nella denegata ipotesi che le sanzioni siano dovute tante volte quante saranno i futuri rogiti, gli *Istanti* sono dell'avviso che ciascuna sanzione vada versata prima di ogni rogito (**Quesito 5.c**).

Inoltre, gli *Istanti* ritengono che ALFA, oltre ad una copia dell'Allegato B, debba consegnare alla Signora BETA anche la copia della quietanza di pagamento (Modello F24) della predetta sanzione (**Quesito 5.d**).

Infine, con riferimento al **Quesito 6**, gli *Istanti*, richiamando la normativa e le risposte alle istanze di interpelli pubblicate *sub* nn. 515 e 558 del 2020, sono dell'avviso che il soggetto che fruisce del "*sismabonus acquisti*" sia legittimato a beneficiare anche del c.d. "*bonus mobili e grandi elettrodomestici*" atteso che tale possibilità è consentita al contribuente che fruisce del cd. "*sismabonus*" (ordinario o "*super*") o della detrazione per l'acquisto di un'unità immobiliare facente parte di fabbricati interamente ristrutturati di cui all'articolo 16-*bis*, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, (di seguito, "*TUIR*"), trattandosi di fattispecie che sono comunque similari al "*sismabonus acquisti*".

Tuttavia, poiché l'intervento edilizio è definito come una "*nuova costruzione*", ritengono che, ai soli fini della fruizione della detrazione fiscale di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 63 del 2013, occorra tenere ben distinti gli interventi di "*ristrutturazione edilizia*" da quelli di "*nuova costruzione*".

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In relazione al **Quesito 1**, preliminarmente, occorre rilevare che la qualificazione di un'opera edilizia e ogni considerazione di natura extrafiscale relativa alla individualità o all'unitarietà degli interventi indicati in istanza spetta, in ultima analisi, al Comune o ad altro ente territoriale in qualità di organo competente in tema di classificazioni urbanistiche poiché presuppone valutazioni di natura tecnica.

Ciò premesso, si ritiene che la circostanza che ci sono due distinti titoli edilizi non è ostativa al fatto che gli acquirenti delle unità immobiliari possano beneficiare della detrazione prevista dall'articolo 16, comma 1-*septies*, del decreto-legge n. 63 del 2013. La norma appena richiamata, infatti, fermo restando il rispetto di tutte le altre condizioni previste, nulla dispone circa la necessità che gli interventi siano assentiti da un unico titolo autorizzativo, limitandosi a prevedere che *"gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare"*.

In merito al **Quesito 2**, si osserva, in via preliminare, che l'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge n. 212 del 2000, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, dispone che *«il contribuente può interpellare l'Amministrazione finanziaria per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente a:*

a) l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza».

L'obiettiva incertezza della fattispecie oggetto di interpello è un requisito dell'istituto in esame. L'interpello ha, infatti, l'obiettivo di tutelare il contribuente nella fase dell'interpretazione della norma tributaria quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza.

Il comma 4 del citato articolo 11 stabilisce, però, che *«non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2»* ovvero quando l'istanza abbia ad oggetto fattispecie corrispondenti a quelle per le quali l'Agenzia abbia già pubblicato atti di prassi o le risposte di cui al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 7 agosto 2018 (*cf.*, circolare n. 9/E del 2016, paragrafo 3.1.2, e circolare n. 4/E del 7 maggio 2021, paragrafo 2.1).

L'articolo 5, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 156 del 2015 dispone, al riguardo, che le istanze di interpello presentate dal contribuente sono inammissibili se *«non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza»* (*cf.*, circolare n. 9/E del 1° aprile 2016, paragrafi 3.1.2 e 4.3.1).

Nel caso di specie, dette obiettive condizioni di incertezza non sussistono atteso che con la risposta a istanza di interpello n. 19 pubblicata nel 2021 è stato affermato che nel caso di acquisto, unitamente all'immobile abitativo, anche delle pertinenze, in analogia con quanto precisato con riferimento alla detrazione di cui al comma 3 dell'articolo 16-*bis* del TUIR (spettante agli acquirenti di unità immobiliari ubicate in fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data

di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile), spetta anche la detrazione di cui al comma 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, che deve essere calcolata, nel limite massimo di 96.000 euro, sul prezzo risultante dall'atto di compravendita, unitariamente considerato, riferito all'immobile principale ed alla pertinenza, sebbene siano accatastati separatamente

In merito alla possibilità di beneficiare del "*sismabonus acquisti*" nell'ipotesi di acquisti di box non pertinenziali, si rileva invece che, stante il chiaro dettato normativo, gli interventi di cui al comma 1-*quater* del medesimo articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 (cui fa rimando il comma 1-*septies*), riguardano, per espresso rinvio al comma 1-*bis* dello stesso articolo, gli interventi e le procedure autorizzatorie riferite a «*costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive*» (essendo precisa intenzione del legislatore privilegiare gli immobili in cui è maggiormente probabile che si svolga la vita familiare e lavorativa delle persone).

Al riguardo, la circolare n. 29/E del 18 settembre 2013 ha chiarito (*cf.*, paragrafo 2.2) che, stante la particolare finalità della disposizione in esame di tutela delle persone prima ancora che del patrimonio, per costruzioni adibite ad attività produttive "*si intendono le unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali [...]*".

Conseguentemente, considerato che un'unità immobiliare adibita a box non ha autonomamente nessuna delle due predette destinazioni d'uso ("*abitazione*" e "*attività produttiva*"), in applicazione dei predetti principi, l'acquisto della sola autorimessa e/o del solo posto moto, preclude al futuro acquirente la possibilità di fruire della detrazione di cui all'articolo 16, comma 1-*septies*, del decreto-legge n. 63 del 2013.

In conclusione, con riferimento al **Quesito 2**, l'istanza in esame deve considerarsi inammissibile e, quindi, non produttiva degli effetti tipici dell'interpello di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Con riferimento al **Quesito 3**, in via preliminare, occorre premettere che ogni valutazione riferibile all'effettiva data di inizio della procedura autorizzatoria spetta, in ultima analisi, al Comune o ad altro ente territoriale in qualità di organo competente in tema di classificazioni urbanistiche che esulano dalle competenze esercitabili in sede di interpello. Indicare quale è l'atto con il quale ha inizio la procedura e affermare, di conseguenza, che nel caso in esame le procedure autorizzatorie sono iniziate prima del 1° maggio 2019 non è, difatti, competenza della Scrivente.

In proposito, giova ricordare che con la circolare n. 9/E del 2016 è stata ribadito, assumendo a riferimento la relazione illustrativa al decreto legislativo n. 156 del 2015, la generale volontà del legislatore di escludere dall'area dell'interpello tutte quelle ipotesi che, coerentemente alla loro natura, alle finalità dell'istituto ed alle regole istruttorie di lavorazione delle istanze, sono caratterizzate dalla necessità di espletare attività istituzionalmente di competenza di altre amministrazioni, enti o soggetti diversi dall'Agenzia delle Entrate che presuppongono specifiche competenze tecniche non di carattere fiscale (cd. accertamenti di tipo tecnico *cfr.*, ipotesi *sub b.*, paragrafo 1.1).

Di conseguenza, in relazione al predetto **Quesito 3**, l'istanza in esame deve ritenersi inammissibile ai sensi del decreto legislativo n. 156 del 2015 stante il chiarimento di portata generale contenuto nella succitata circolare n. 9/E del 2016 (*cfr.*, circolare n. 31/E del 2020) e non si producono, pertanto, gli effetti tipici dell'interpello di cui all'articolo 11, comma 3, della legge n. 212 del 2000.

In relazione al **Quesito 4**, si osserva quanto segue.

La circolare n. 17/E del 26 giugno 2023, richiamando la risoluzione n. 38/E del 3 luglio 2020, ha chiarito, in conformità al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici del 5 giugno 2020, che il "*sismabonus acquisti*" spetta anche agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate prima del 1° maggio 2019 anche se l'asseverazione in parola non è stata tempestivamente presentata, a condizione che la predetta asseverazione sia presentata dall'impresa entro la data di stipula del rogito dell'immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico e consegnata all'acquirente ai fini dell'accesso al beneficio in questione. Ciò al fine di non precludere l'applicazione del beneficio in commento nelle ipotesi in cui l'adempimento non è stato effettuato in quanto, in base alle norme pro tempore vigenti, gli immobili oggetto degli interventi antisismici non rientravano nell'ambito applicativo dell'agevolazione.

L'istituto della "*remissione in bonis*", come noto, è disciplinato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il quale ha introdotto nel nostro ordinamento "*una particolare forma di ravvedimento operoso volto ad evitare che mere dimenticanze relative a comunicazioni ovvero, in generale, ad adempimenti formali non eseguiti tempestivamente precludano al contribuente, in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma, la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali*" (cfr., circolare n. 38/E del 28 settembre 2012).

La predetta norma prevede che la "*fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione*

ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa" (enfasi aggiunta).

In base a quanto evidenziato nell'istanza, l'adempimento ovvero sia il rispetto dell'obbligo di presentazione dell'asseverazione da parte di ALFA, non è stato effettuato in quanto, in base alle norme allora vigenti, non era prescritto come requisito dalla legge.

Alla luce di quanto sopra, ferma restando la necessità che la più volte richiamata asseverazione venga presentata da ALFA entro la data di stipula del rogito dell'immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico - e consegnata alla Signora BETA ai fini dell'accesso al beneficio in questione -, non si ritiene necessario ricorrere all'istituto della "remissione in *bonis*".

Con riferimento al **Quesito 5** (e di conseguenza i **Quesiti 5.a, 5.b, 5.c, 5.d**), per quanto sopra argomentato, questo si ritiene assorbito dalla risposta fornita in merito al **Quesito 4**.

Infine, in merito al **Quesito 6**, analogamente a quanto statuito per il **Quesito 2**, l'istanza in esame deve considerarsi inammissibile ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 156 del 2015 poiché non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, in quanto *"l'amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente [...]"*.

Nel caso di specie, infatti, dette obiettive condizioni di incertezza non sussistono atteso che, con specifico riferimento al quesito posto, con le risposte alle istanze di interpello n. 515 e n. 558 pubblicate nel 2020 (che gli *Istanti* citano, peraltro, nell'istanza) è stato evidenziato che il "*bonus mobili*" spetta ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui all'articolo 16-*bis* del TUIR che costituisce, peraltro, la disciplina

generale di riferimento anche ai fini del *sismabonus*. Pertanto, in linea di principio, all'acquirente di una c.d. "*casa antisismica*", che fruisce della detrazione di cui all'articolo 16, comma 1-*septies*, del decreto-legge n. 63 del 2013, non è preclusa la possibilità di usufruire del "*bonus mobili*" per l'arredo dell'abitazione acquistata. Nelle richiamate risposte è stato, inoltre, ribadito che, per accedere al "*bonus mobili*", "*è necessario che siano effettuati sugli immobili agevolati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio previsti alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*" (Testo Unico dell'Edilizia, di seguito "TUE") (*cf.* da ultimo, anche circolare n. 17/E del 2023).

In sostanza il promissario acquirente che beneficerà del "*sismabonus acquisti*" potrà fruire anche della detrazione di cui al citato articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 63 del 2013 ("*bonus mobili*") qualora il descritto intervento sia qualificato, nel suo complesso, dalle competenti autorità comunali come intervento di "*ristrutturazione edilizia*" di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del TUE. Resta fermo che la competenza in merito alla qualificazione e alla classificazione delle opere edilizie spetta al Comune, o altro ente territoriale competente in materia di classificazioni urbanistiche, e deve risultare espressamente dal titolo abilitativo che autorizza i lavori,

Ne consegue che, anche con riferimento al **Quesito 6**, l'istanza in esame deve considerarsi inammissibile e, quindi, non produttiva degli effetti tipici dell'interpello di cui all'articolo 11, comma 3, della legge n. 212 del 2000.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto e non implica un giudizio in merito alla

conformità degli interventi edilizi alle normative urbanistiche, nonché alla qualificazione e quantificazione delle spese sostenute nel rispetto della norma agevolativa, su cui rimane fermo ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

Firma su delega della Direttrice centrale

**IL CAPO SETTORE
(firmato digitalmente)**